

Codice A1103A

D.D. 3 aprile 2025, n. 424

Ordinanza ai sensi dell'art.13 della legge regionale 17/2023 in combinato disposto con l'art. 16 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 - (F. 636COV/2020, Acc. 518/2025).



ATTO DD 424/A1103A/2025

DEL 03/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'art.13 della legge regionale 17/2023 in combinato disposto con l'art. 16 della L.n.689/1981 per violazione del DL n. 19/2020 – (F. 636COV/2020, Acc. 518/2025)

Visti gli atti trasmessi con prot. 3866 del 20/01/2021 dalla Sezione Polizia Stradale, a carico del signore omissis, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale, con processo verbale n. 700016757434 del 14.04.2020 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato, per i fatti avvenuti a Torino in Via Lodi, angolo Via Aosta, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1, (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020, relativo al divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute;

VERIFICATA la regolarità della contestazione effettuata;

PRESO ATTO della presentazione pur tardiva di scritti difensivi contenenti affermazioni rilevanti rispetto all'istruttoria del verbale n. 700016757434 del 14.04.2020;

PRESO ATTO delle dichiarazioni rese in sede di audizione (11.03.25);

VISTO in particolare al punto 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

RITENUTO che il trasgressore pur essendo iscritto formalmente all'anagrafe di residenza al di fuori della Regione Piemonte avesse di fatto domicilio presso via G. Cesare 17 a Torino (come comprovato da un contratto d'affitto regolarmente registrato);

CONSIDERATO altresì che dall'istruttoria è emerso che comunque il trasgressore, al momento dell'accertamento si trovava all'angolo fra via Lodi e via Aosta, a circa 450 mt (verificati via applicazione gps) dal domicilio torinese mentre stava svolgendo, a suo dire, attività ludico motoria;

VISTO in particolare al punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020, nella parte in cui vieta lo svolgimento di attività ludico motoria ad una distanza superiore ai 200 mt dalla propria abitazione (in tal caso dal domicilio);

VISTO il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

CONSIDERATO che l'art. 13 della legge regionale 17/2023, qualora in sede istruttoria emergano elementi tali da giustificare la riqualificazione della condotta contestata ai sensi di una diversa disposizione, consente di procedere ad un provvedimento di nuova contestazione di illecito con ridefinizione dell'importo oblabile in ottemperanza all'articolo 16 della medesima legge;

RITENUTO che la condotta emersa dall'istruttoria sia più correttamente inquadrabile nella violazione del punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020;

CONSIDERATO l'art. 4.3 del DL 19/2020 in riferimento all'art. 202.1 del dlgs 285/1992;

VERIFICATA l'elezione di domicilio digitale presso il proprio difensore;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

DATO atto che l'accertamento contabile relativo al presente atto è stati assunto con separata determinazione dirigenziale n. 1700/2025 (sanzioni) sul Bilancio finanziario gestionale 2024/2026 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

| Capitolo | Accertamento | Descrizione |
|------------|--------------|-------------------|
| 32068/2025 | 518/2025 | Sanzione |
| - | - | Spese di notifica |

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- vista la DGR n. 11-739/2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

di riqualificare la condotta emersa dall'istruttoria come violazione del punto 26 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 43 del 13/04/2020 e pertanto

RICONOSCE

al sunnominato Sig. *omissis,omissis* per le motivazioni indicate in premessa, la facoltà di pagare la somma complessiva di Euro **280,00** a titolo di oblazione secondo il disposto dell'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, in combinato disposto con l'art. 13 della legge regionale 17/2023, con l'art. 4.3 del DL 19/2020 e con l'art. 202.1 del dlgs 285/1992, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, o di pagare la somma di euro 400,00 a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).

In caso di mancato adempimento nei termini prescritti si procederà ad una nuova istruttoria ed eventualmente ad ingiungere il pagamento di una sanzione pecuniaria per un importo compreso fra minimo e massimo edittale.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti